

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA O COORDINATA DI FUNZIONI E/O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Nelle date risultanti dall'apposizione delle firme digitali,

TRA

Il Comune di LAGNASCO, in persona del Sindaco pro-tempore Roberto Dalmazzo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Piazza Umberto I, 2 - 12030 Lagnasco (CN) - cod. fiscale 85000750043, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

Il Comune di SALUZZO, in persona del Sindaco pro-tempore Franco Demaria, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Via Macallè n. 9, Saluzzo (CN) - cod. fiscale 00244360046, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

P R E M E S S O

- Che l'art. 1, comma 2^a della "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- Che l'art. 2 della Legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987 e s.m.i. prevede che la Regione Piemonte promuova le opportune forme associative tra i Comuni, anche attraverso il loro consorzio per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati;
- Che l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei Comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi; analogamente, può essere molto utile la gestione coordinata di iniziative, ovvero la gestione condivisa o coordinata di specifici servizi, a integrazione o in via sostitutiva rispetto all'esercizio associato delle funzioni;
- fino al 31 dicembre, con successiva prosecuzione fino a fine aprile, era in atto convenzione tra Saluzzo, Manta e Lagnasco; alla originaria convenzione tra Manta e Lagnasco (di gestione associata della funzione), si era aggiunto il Comune di Saluzzo; dal 1° maggio, il Comune di Manta opererà in autonomia, non aderendo alla prosecuzione del convenzionamento;
- con la presenza di due Comuni, e stante anche la più marcata differenza dotazionale (il Comune di Lagnasco dispone di un solo dipendente addetto), risulta necessario rimodulare

l'impianto convenzionale, aggiornandolo inoltre in base ai riscontri avuti in questo triennio circa di esercizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha per oggetto la gestione in forma associata o coordinata di funzioni e/o servizi di Polizia Locale.
2. In particolare, il coordinamento delle Polizie locali dei due enti, viene assicurato in forma associata, attraverso l'impiego condiviso del Responsabile del servizio (in ruolo presso il Comune di Saluzzo e ivi Comandante del Corpo), e con il coordinamento ad opera del medesimo di tutto il personale di Polizia dei due enti, che funzionalmente dipende, per l'uno e per l'altro Ente, dallo stesso. L'impiego di tale personale anche sul territorio dell'altro Comune è possibile in relazione a specifici servizi, secondo gli ordini/disposizioni del Responsabile e d'intesa con i rispettivi Sindaci. Per questo personale, non essendo formalmente condiviso, la relativa gestione economica e normativa rimane in carico ai singoli Comuni di appartenenza, con le opportune compensazioni e modulazioni tra i due Enti stessi applicando gli istituti contrattuali e normativi previsti. Nel caso di impiego del personale non formalmente condiviso, sul territorio del Comune di non appartenenza, la presente convenzione ha valenza ai sensi della legge n. 65/1986 e disposizioni regionali e ulteriori inerenti, così come già per il personale formalmente condiviso.
3. I Comuni, d'intesa tra loro, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con provvedimenti degli organi competenti, possono svolgere in modalità associata ulteriori specifiche iniziative ovvero condividere formalmente ulteriore personale.

ART. 2 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività di Polizia Locale laddove esercitati in relazione alla presente convenzione, i componenti del Servizio di Polizia Locale hanno le attribuzioni di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86.
2. Gli orari di servizio sono gestiti dai singoli Comuni, fatti salvi servizi specifici coordinati o condivisi.
3. Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Responsabile del servizio.

ART. 3 – ENTE CAPOFILA

1. Si conviene che il Comune di Saluzzo venga individuato quale Ente capofila.
2. Viene mantenuta la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni partecipanti alla convenzione, con il compito di esprimere pareri preventivi su tutti gli atti fondamentali che si riferiscono al servizio associato e proporre gli atti di indirizzo sulla gestione degli stessi; alla conferenza partecipano con funzione consultiva i Segretari e i Responsabili del personale dei Comuni convenzionati.

ART. 4 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. Sono oggetto della presente convenzione le attività previste dalla L.65/1986 inerenti alla funzione di Polizia locale ed in particolare, in via esemplificativa:
 - a) polizia urbana;
 - b) polizia rurale;
 - c) polizia stradale;
 - d) polizia edilizia;
 - e) polizia sanitaria;
 - f) polizia veterinaria;
 - g) polizia mortuaria;
 - h) polizia commerciale,
 - i) polizia giudiziaria (funzione assegnata ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di procedura penale e dall'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Ciascun Ente provvede ad adottare tutti gli atti necessari per l'organizzazione, la programmazione e la gestione delle funzioni associate o servizi coordinati, in relazione alle competenze; in particolare si stabilisce che, le attività amministrative di supporto direttamente connesse alla funzione di Polizia locale (ad esempio gestione delle sanzioni elevate, gestione degli incidenti rilevati, gestione del contenzioso presso il Giudice di Pace, appalti, ecc..) continuano ad essere gestite con il personale in forza nei singoli Comuni, fatte salve le specifiche e motivate esigenze rilevate dal Responsabile del servizio, connesse ad uso più razionale delle risorse umane, in applicazione dell'art. 1 della presente convenzione.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Si dà atto che il Responsabile del Servizio associato delle funzioni di Polizia locale (titolare di incarico di elevata qualificazione), sia nominato dal Sindaco capoconvenzione, ed espleti le proprie funzioni fino alla scadenza della nomina. Il Comune di Saluzzo è dotato di Corpo di Polizia locale, e pertanto il Responsabile ha presso tale Comune la qualifica di Comandante del Corpo, e sempre con tale qualifica coordina il personale dei due Enti.
2. Si dà atto che le funzioni espletate all'interno dei singoli Comuni sono definite da ciascun Ente, tenuto conto in modo particolare del diverso assetto organizzativo (e, tra l'altro, della presenza della struttura dirigenziale nel Comune di Saluzzo, e dunque delle particolari disposizioni in merito ad attribuzione di competenze per le funzioni gestionali), e rese note al Sindaco del Comune capofila per gli opportuni richiami/modulazioni del provvedimento di attribuzione di responsabilità.
3. Nel caso in cui tale lavoratore sia dipendente di un Comune strutturato con dirigenza, tale Ente valuta e dispone le occorrente modifiche organizzative alla macrostruttura nel rispetto delle norme vigenti, riguardanti i settori dotati di dirigenza, ovvero ne rimodula le competenze per l'ambito di tale Ente, circa l'inclusione o meno delle funzioni gestionali. Si dà atto che il Comune di Saluzzo ha dato conto di tali eventualità nell'ambito del CCDI del personale dirigente.
4. Il Responsabile del servizio risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale di polizia condiviso o coordinato.
5. Il suddetto Responsabile del servizio, a cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i, dovrà adempiere ai seguenti compiti:
 - a) predisporre con cadenza periodica i piani operativi di lavoro che tenga conto dei servizi e delle attività da espletarsi nonché della reale disponibilità di personale; tale programmazione dovrà essere effettuata con criteri di compensazione volti ad un equo

- utilizzo del personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- b) impartire/sovrintendere le necessarie disposizioni di servizio al personale;
 - c) sovrintendere alla verifica e al controllo dei risultati conseguenti le attività svolte;
 - d) sovrintendere alla redazione dei rendiconti sull'attività svolta in convenzione: servizi svolti, incidenti rilevati, sanzioni rilevate-incassate-contestate, ecc..., da inoltrarsi ai Comuni convenzionati.
6. Il Responsabile del Servizio (Comandante del Corpo di polizia di Saluzzo) sovrintende alla corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi.
 7. Il Responsabile del servizio può individuare, nell'ambito territoriale definito dalla presente convenzione, un referente per ciascuno dei Comuni associati, secondo le rispettive organizzazioni, per attività di supporto alle proprie funzioni; si dà atto che, per i casi di formale sostituzione del Responsabile del Servizio, è individuato presso il Comune di Saluzzo un Vice Comandante, con funzioni vicarie del Comandante nei casi di assenza e/o impedimento di quest'ultimo. Si conviene che l'eventuale ripesatura di emolumenti accessori per il Vice Comandante o referenti, in relazione all'operatività sulla convenzione, o attribuzione di ulteriori emolumenti ad altro personale, sommata agli oneri per accessorio per il Comandante (e ad eventuali ulteriori oneri per accessorio per altri soggetti), sia rispettosa del limite degli emolumenti accessori esistente presso gli Enti al momento dell'aggiornamento della presente convenzione.

ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL PERSONALE

1. Il Responsabile del servizio è condiviso tra i Comuni convenzionati, in relazione alle esigenze funzionali dei due Enti. In via ordinaria si conviene un impiego di medie ore sei propriamente in sede presso il Comune di Lagnasco (o sul relativo territorio) settimanali.
2. Il rapporto organico resta in capo all'Ente capofila di appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà di competenza del servizio associato, senza modificare lo stato giuridico ed economico del personale presso l'Amministrazione di appartenenza, sulla quale continua ad incombere l'obbligo retributivo fisso e relativi contributi, e la gestione giuridica, compresi gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). Deve comunque essere assicurata la massima collaborazione e sinergia tra gli Enti, per l'ottimizzazione delle attività (es. corsi congiunti, ecc.).
3. In relazione alle previsioni del CCNL 23.2.2026, troverà applicazione, per quanto riguarda la competenza alla corresponsione del trattamento fondamentale ed accessorio e alla determinazione del trattamento accessorio relativamente al Comandante, nonché per quanto riguarda i limiti del trattamento economico, quanto previsto all'articolo 18 del CCNL citato, ad altri articoli del medesimo, nonché successive modifiche, integrazioni, con riferimento al particolare caso del servizio svolto in forma associata. A tale riguardo, perciò, come già con la convenzione in essere:
 - gli Enti convenzionati stabiliscono l'entità massima delle risorse per salario accessorio che sia possibile per ciascuno accollarsi, determinando così il budget complessivo a disposizione, nel limite, per ciascuno, del tetto per spesa di salario accessorio normativamente stabilito;
 - come già in essere, gli Enti convenzionati pesano autonomamente l'accessorio, con corresponsione diretta, e con raccordo tra essi per quanto concerne il rispetto dei limiti contrattuali;
 - tali oneri sono comunque a carico delle risorse di salario accessorio stanziato presso ciascun Ente;
 - l'Ente capo convenzione anticipa l'intero trattamento tabellare, rimborsato pro quota

- dall'ente convenzionato;
- gli Enti potranno stabilire congiuntamente di condividere il riparto della spesa per ulteriore personale che sia utilizzato in via ordinaria su più Enti, sempre nel limite del rispetto del tetto massimo di spesa del personale secondo normativa vigente.
4. Per quanto riguarda il Comandante, il riparto di spesa del trattamento fondamentale e accessorio viene definito come segue, nel rispetto del CCNL e dei vincoli in materia di spesa del personale, e salvaguardando quale limite massimo di spesa di personale e di salario accessorio per ciascun Comune, quello in essere, fatte salve le integrazioni che ciascun Comune intenderà apportare (es. integrazioni retribuzione risultato, di posizione, ecc.):
- Trattamento fondamentale: ripartito per il 93,5% al Comune di Saluzzo, e per il 6,5% a carico del Comune di Lagnasco: il trattamento fondamentale viene anticipato dal Comune titolare del rapporto di lavoro, e rimborsato pro quota dagli Enti convenzionati;
 - Trattamento accessorio: retribuzione di posizione a carico del Comune di Saluzzo per l'importo di euro 10.341,81, e retribuzione di posizione a carico del Comune di Lagnasco per l'importo di euro 2.200,00, fatte salve modifiche a livello di singolo ente; retribuzione di risultato a carico del Comune di Saluzzo per l'importo di euro 2.118,20 e retribuzione di risultato a carico del Comune di Lagnasco stabilita ogni anno nel piano performance del Comune di Lagnasco, fatte salve modifiche a livello di singolo ente; oltre oneri riflessi a carico ente.
5. Nel riparto si tiene anche conto della diversa incidenza della presenza del Comandante presso le varie sedi, da definirsi – quale indicazione di massima tenuto conto della gestione associata – mediante scambio di intesa tra gli Enti.
6. I Comuni computeranno pro quota, secondo i riparti definiti sopra, a prescindere dalle anticipazioni effettuate, gli oneri effettivamente a proprio carico, anche ai fini delle varie limitazioni di legge (spese di personale, D.M. sulle facoltà assunzionali, limite salario accessorio, ecc.). Nel caso la normativa circa l'imputazione pro quota venga modificata, i Comuni dovranno definire le opportune determinazioni al fine di consentire il mantenimento del rispetto dei limiti.

ART. 7 — BENI STRUMENTALI

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati.
2. Nello svolgimento dei servizi associati o coordinati vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati o coordinati; l'integrazione dovrà essere effettuata anche relativamente alle polizze riguardanti il personale.
3. La custodia, la gestione delle attrezzature e dei mezzi in proprietà dei singoli enti convenzionati nonché le incombenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei singoli enti proprietari; il riparto dei costi segue quanto stabilito al successivo articolo 10.

ART. 8 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE

1. Il servizio di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

2. Sono resi disponibili per gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile) esistenti presso i Comuni, laddove ritenuto economico e funzionale rispetto alle esigenze.
3. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati potrà essere costituita una base-dati comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione, anche rilevati dai rispettivi servizi di Polizia locale, per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

ART. 9 - IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione le risorse occorrenti, per una ottimale implementazione dei servizi, secondo le intese tra i due Comuni.

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese del servizio convenzionato, rappresentate dalle spese sostenute per il personale condiviso o per il quale vi sia necessità di modulazione economica, saranno rendicontate a fine esercizio o con la cadenza ritenuta opportuna.
2. Per le seguenti tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:
 - Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale viene sostenuto direttamente da ciascun Comune cui fa capo il rapporto di lavoro; per quanto riguarda il Comandante (ed eventuale ulteriore personale la cui spesa per trattamento fondamentale venga ripartita), il riparto del salario, avviene secondo quanto specificatamente concordato tra i due Enti, nel limite di quanto più sopra previsto, ovvero entro gli importi di spesa, sostenuti da ciascun Comune, al momento dell'approvazione della convenzione; gli enti potranno stabilire congiuntamente di condividere il riparto della spesa del trattamento fondamentale per ulteriore personale che sia utilizzato in via ordinaria su più enti.
 - Spese strettamente connesse all'accertamento delle sanzioni amministrative (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per impianti autovelox, appalti a supporto alla redazione/notificazione verbali, eventuale assistenza legale, ecc...) e spese inerenti in specifico singoli Comuni: rimangono di competenza del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ovvero del Comune utilizzatore, con eventuale riparto nel caso di utilizzo condiviso, in sostanziale proporzione all'utilizzo (es. numero verbali, uscite sul territorio, ecc.).
3. Le eventuali ulteriori spese di funzionamento del servizio, non disciplinate dagli articoli e commi precedenti, saranno ripartite mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di gestione. In sede di consuntivo vengono effettuate le opportune regolarizzazioni contabili.
4. Al fine di ottimizzazione del servizio, è possibile concordare, senza necessità di modifiche espresse alla presente convenzione, imputazioni specifiche di spese e spese integrative ai vari Enti convenzionati, secondo la propria disponibilità e nell'ottica della maggiore funzionalità della convenzione.
5. Gli eventuali contributi ricevuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da soggetti privati, saranno ripartiti tra i enti convenzionati, in proporzione alle rispettive percentuali di spesa sostenute e rendicontate, ovvero senza ripartizione nel caso di attività congiunte, ovvero secondo specifiche intese, anche senza necessità di modifica espressa alla convenzione.

6. Gli introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono incassati dai Comuni nel cui territorio viene accertata l'infrazione indipendentemente dall'ente di appartenenza del personale che ha provveduto all'accertamento, fatto salvo quanto di competenza dello Stato, della Provincia o altro Ente diverso dal Comune.

ART. 11 DURATA – RINNOVO - RECESSO - SCIoglimento

1. La presente convenzione, così come aggiornata, decorre dal 01.05.2026 e avrà scadenza il 31.12.2029.
2. La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.
3. Il recesso di un Comune convenzionato è consentito previa delibera motivata del Comune recedente, da comunicare all'ente capofila entro 120 gg. antecedenti dalla data del recesso stesso.
4. L'atto di scioglimento consensuale della convenzione deve essere deliberato da tutti i Comuni convenzionati e deve contenere la disciplina delle fasi e degli adempimenti eventuali ad esso connessi, compresa espressamente la rimodulazione del salario fondamentale, del suo riparto, e del riparto degli altri emolumenti, in modo da salvaguardare il rispetto delle limitazioni circa le spese e il salario accessorio per come sostenuti da ciascun Comune al momento dell'approvazione della convenzione, salve integrazioni specifiche dei singoli enti.
5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli comunali degli enti stessi. E' possibile l'adozione o modifica di regolamenti esistenti disciplinanti i servizi, nonché di disciplinari operativi.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere fra gli enti convenzionati in merito all'attuazione della presente convenzione è competente il Foro di Cuneo.

ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Comune di LAGNASCO: Sindaco Roberto Dalmazzo

Comune di SALUZZO: Sindaco Franco Demaria